

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II E IV):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (VI E XII):	
<i>In sede referente</i>	» 1
COMMISSIONI RIUNITE (IX E X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	» 2
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 5
<i>In sede referente</i>	» 6
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
<i>In sede referente</i>	» 7
CONVOCAZIONI	» 8

AFFARI INTERNI (II) e GIUSTIZIA (IV)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1964, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente della II Commissione RICCIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mazza.

Le Commissioni, su proposta del Presidente Riccio, approvano l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare subito la proposta di legge n. 172.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Estensione ai segretari dei Consorzi di cui agli articoli 156 e

169 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della facoltà di rogare gli atti nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi » (172).

Le Commissioni, a seguito della relazione del deputato Darida, relatore per la IV Commissione e della relazione del Presidente Riccio in sostituzione del Relatore Sangalli per la II Commissione, e dopo interventi dei deputati Maulini, Mattarelli Gino, Gagliardi che si dichiarano favorevoli alla proposta di legge purché venga specificato che segretari dei Consorzi debbano essere segretari comunali o provinciali, nonché dei deputati Cavallaro Francesco e Fortuna che sostengono le funzioni e competenze dei notai, con il parere conforme dei componenti di tutti i gruppi politici, danno mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

FINANZE E TESORO (VI) e INDUSTRIA (XII)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1964, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente della Commissione Finanze VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Belotti.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori VILLAURI e ZANNIER: « Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali nel territorio del comune di Monfalcone e nella zona Aussa-Corno in provincia di Udine » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1091).

Il Presidente Vicentini fa presente di aver ricevuto da vari colleghi la proposta di chiedere il passaggio in sede legislativa del progetto di legge in esame. Poiché la Commissione concorda, la discussione è rinviata per consentire di chiedere alla Presidenza della

Camera il trasferimento della proposta di legge dei senatori Villauri e Zannier (1091) alla competenza in sede legislativa delle Commissioni riunite VI e XII.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,20.

LAVORI PUBBLICI (IX) e TRASPORTI (X)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1964, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente della IX Commissione (Lavori pubblici)* ALESSANDRINI, *indi del Presidente della X Commissione (Trasporti)* SAMMARTINO. — Intervengono il Sottosegretario per i trasporti e l'aviazione civile, Manironi, ed il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Battista.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori VERONESI ed altri: « Proroga al 1° luglio 1969 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1255);

BIMA: « Proroga dei termini di cui al sesto comma dell'articolo 146 del codice della strada » (970).

Il Presidente propone, e la Commissione delibera di assumere come testo base della discussione quello della proposta di legge n. 1255.

Il Relatore per la X Commissione, Amodio, si esprime favorevolmente sul provvedimento.

In assenza del Relatore per la IX Commissione, il Presidente Alessandrini si associa a quanto detto dal deputato Amodio, auspicando che il nuovo termine non abbia a subire ulteriori proroghe.

Intervengono quindi i deputati: Todros, che sottolinea la necessità di non prorogare ulteriormente per il futuro il termine previsto nelle due proposte di legge, e Bima, che si dichiara sostanzialmente d'accordo su tale necessità.

Al termine della seduta la Commissione vota a scrutinio segreto la proposta di legge n. 1255; ma, non risultando presente il numero legale, il Presidente scioglie la seduta, che, pertanto, a norma del terzo comma dell'articolo 51 del Regolamento, si intende riconvocata per le ore 11,30 di domani venerdì 19 giugno 1964.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1964, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente* ARIOSTO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei.

PROPOSTE E DISEGNO DI LEGGE:

PAJETTA ed altri: « Norme per la elezione dei Consigli regionali (4); »

LUZZATTO ed altri: « Norme per le elezioni dei Consigli regionali (1226); »

« Norme per la prima elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale » (1391).

Il deputato D'Onofrio, a nome del gruppo comunista, esprime notevoli riserve sul Titolo IV del disegno di legge, come risulta nel testo predisposto dal Relatore Di Primio e dai deputati Cossiga e Ariosto, poiché con la sottrazione ai Consigli regionali dei ricorsi in materia di eleggibilità e in materia di operazioni elettorali, si limita l'autonomia delle Regioni e si manifesta ampiamente la tendenza a trasformarle in meri organi amministrativi.

Il deputato Luzzatto, rilevato che nell'ordinamento italiano è propria di ogni organo elettivo la competenza a decidere sui ricorsi in materia elettorale, contesta che ci si possa richiamare a questioni di incostituzionalità per il carattere di giurisdizioni speciali, che i Consigli regionali assumerebbero in questa funzione, perché la Corte costituzionale ha già risolto la questione, riconoscendo la legittimità costituzionale a proposito della stessa funzione esercitata dai Consigli comunali e provinciali. In particolare, rileva l'assurdità, a suo avviso, di attribuire alla Corte d'Appello, quale giudice di primo grado, i ricorsi in materia di eleggibilità e di incompatibilità, e al Consiglio di Stato, quale giudice unico, i ricorsi in materia di operazioni elettorali.

Il relatore Di Primio contesta che la sottrazione dei ricorsi in materia di eleggibilità e di operazioni elettorali comporti la trasformazione delle Regioni in organi amministrativi; essa è conseguenza del principio costituzionale, che vieta la istituzione di giudici speciali. Al deputato Luzzatto osserva che la pronuncia della Corte Costituzionale richiamata si fonda sul fatto che la legislazione che affida ai Consigli comunali e ai Consigli provinciali la competenza sui ricorsi elettorali, è anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, che vieta espressamente solo la istituzione di nuovi giudici speciali.

La Commissione, quindi, approva gli articoli del disegno di legge nel nuovo testo pre-

disposto dal Relatore e dai deputati Cossiga e Ariosto, in materia di contenzioso, rinviando, tuttavia, l'esame degli articoli riguardanti la nullità totale e parziale delle operazioni elettorali, il ricorso alla Corte d'appello in tema di decadenza e l'applicabilità delle norme in materia di eleggibilità e di compatibilità alle Regioni ad autonomia speciale.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,55.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1964, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Belotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazione della tredicesima mensilità dovuta al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il 1963 » (1415).

Il Relatore Bonaiti illustra il disegno di legge che, in attesa che venga concretato ed abbia pratica attuazione il piano di conglobamento negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale dei due principali emolumenti accessori attualmente goduti, attribuisce ai dipendenti statali in attività di servizio e in quiescenza un beneficio *una tantum*, a titolo di integrazione della tredicesima mensilità per il 1963.

Dopo interventi dei deputati Scricciolo, Soliano, Angelino Paolo e Bima, nonché del Sottosegretario Belotti, gli articoli del disegno di legge sono approvati senza modificazioni.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,50.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1964, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

PROPOSTA DI LEGGE:

FORNALE ed altri: « Modifiche alla legge 6 febbraio 1953, n. 96, sul reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente

effettivo nell'Arma dei carabinieri » (*Parere della V Commissione*) (872).

La Commissione, che ha approvato i primi due articoli nella seduta del 20 maggio, conclude l'esame della proposta di legge approvandone, senza modificazioni, l'ultimo articolo.

Il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato al termine della seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito » (1275).

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, in sede di replica fornisce i ragguagli richiesti dai deputati Boldrini e Leone Raffaele.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli del disegno di legge.

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38 e 39 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 3, dopo interventi dei deputati Messe, Corona Giacomo, Leone Raffaele, De Meo, Abelli, Lucchesi, Durand de la Penne, Villa, Lenoci, del Presidente, del Relatore Buffone e del Sottosegretario Guadalupi, è approvato con un emendamento, proposto dai deputati Cuttitta e Messe, che aggiunge alla fine della lettera *b*) le seguenti parole: « , ovvero del diploma di abilitazione magistrale; ».

L'articolo 17 è approvato con due emendamenti proposti dal Governo. Il primo sostituisce la lettera *c*) con la seguente: « *c*) per il ruolo del servizio superiore tecnico-fisico »; il secondo emendamento aggiunge il seguente comma: « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, possono essere riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati, per ciascun servizio tecnico, altri corsi tecnici di durata non inferiore a due anni ».

L'articolo 23 è approvato, su proposta del Governo, con la sostituzione del primo comma con il seguente: « L'ammissione al corso di cui all'articolo 21 viene effettuata sulla base dei risultati della selezione fisio-psico-attitudinale, del titolo di studio posseduto, delle eventuali specializzazioni, nonché degli altri requisiti necessari, ai sensi della presente legge, per la nomina ad ufficiale ».

L'articolo 24 è approvato, su proposta del Governo, con la soppressione dell'ultimo comma.

L'articolo 25 è approvato, su proposta del Governo, con l'aggiunta, alla fine del secondo comma, del seguente periodo: « Lo stesso limite è elevato fino ad anni 61 per i mare-

sociali maggiori trasferiti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ».

L'articolo 32 è approvato con due emendamenti. Il primo, proposto dal deputato Messe, aggiunge il seguente comma: « Nel quadro VII - Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - della Tabella n. 1 allegato A annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, in corrispondenza dei gradi di capitano e tenente sono soppresse, rispettivamente, le parole: « 2 anni di comando di compagnia, di squadrone, di batteria o comandi equipollenti; 3 anni di comando di plotone, di sezione o comandi equipollenti, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente ». Il secondo emendamento, su proposta dei deputati De Meo e Lucchesi, aggiunge il seguente comma: « Nel quadro X " Ruolo del servizio tecnico-chimico-fisico " della tabella 1, annessa alla legge, alla colonna 6 ", il comma in corrispondenza del grado di tenente colonnello è sostituito dal seguente: « 2 per il primo anno di applicazione della presente legge, successivamente un decimo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo ».

L'articolo 37, su proposta del Governo, è sostituito dal seguente:

« I capitani che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano frequentato o frequentino corsi superiori tecnici, e li abbiano superati o li superino, sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico, conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza ».

Sempre su proposta del Governo è introdotto il seguente articolo 38-bis:

« In deroga a quanto disposto alla lettera c) dell'articolo 7, il requisito del possesso di licenza di istituto medio di secondo grado per la partecipazione dei sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi stesse, non è richiesto per i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge ».

È modificata anche la tabella n. 2 con la riduzione, rispettivamente a 4 e a 2 mesi, della durata dei corsi di cui agli articoli 21 e 26 della legge.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1964, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i Lavori Pubblici, Battista.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento della spesa autorizzata con legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po » (1266).

La Commissione prosegue nella discussione del disegno di legge.

Interloquiscono i deputati: Todros, che, anche a nome della sua parte politica, si dichiara contrario alla forma di finanziamento prevista nel disegno di legge, in quanto incide sulle disponibilità finanziarie per la viabilità minore; Curti Ivano, che, pur concordando sulla necessità di non diminuire i fondi destinati al finanziamento della legge n. 181, sottolinea l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, e Lusoli, che riafferma la necessità di reperire in altro modo i fondi necessari alla esecuzione delle opere.

Il Relatore Baroni illustra il parere espresso dalla V Commissione sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso proposti in una precedente seduta e, pur manifestando alcune perplessità in ordine alla forma di finanziamento prevista nel disegno di legge, si dichiara favorevole alla sua approvazione, in vista della urgenza della realizzazione delle opere.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Battista fornisce chiarimenti sulle ragioni che hanno indotto il Governo a proporre la forma di finanziamento di cui all'articolo 2 del disegno di legge ed afferma che non vi è possibilità di rinvenire altrimenti i fondi necessari.

L'articolo 1 del disegno di legge viene quindi approvato senza modificazioni.

Dopo interventi dei deputati Beragnoli, Todros, Ripamonti e Poerio, del Relatore Baroni e del Sottosegretario Battista, l'articolo 2 del disegno di legge viene approvato con un emendamento che opera una diversa ripartizione degli stanziamenti nei vari esercizi finanziari, a partire dal secondo semestre 1964. Viene invece respinto un emendamento proposto dai deputati Beragnoli ed altri, diretto a porre gli stanziamenti a carico del capitolo n. 108 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 3 viene quindi approvato senza modificazioni.

Dopo l'intervento dei deputati Todros, Greggi, Curti Ivano e Ripamonti, il Sottosegretario Battista accoglie un ordine del giorno presentato dai deputati Ripamonti e Calvetti con il quale si invita il Ministro dei lavori pubblici a riesaminare il problema della viabilità minore nel quadro della programmazione della spesa del Ministero in modo da pervenire alla rapida ed adeguata integrazione dei fondi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla legge n. 181.

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

LAVORO (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1964, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1454);

ALESI: « Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e modificato con legge 17 ottobre 1961, n. 1038 » (958);

ROBERTI e CRUCIANI: « Estensione agli assegni familiari del sistema della scala mobile » (1096).

In apertura di seduta il deputato Roberti solleva formale protesta per il fatto che nella seduta di ieri sia stato discusso il disegno di legge n. 1454 mentre in Assemblea si svolgeva contemporaneamente la discussione sul bilancio. Il Presidente Zanibelli fa presente che riferirà al Presidente della Camera tale protesta.

Prima di procedere alla votazione dell'ultimo articolo del disegno di legge n. 1454 intervengono per dichiarazione di voto i deputati: Sulotto, che preannuncia il voto favorevole del gruppo comunista, pur mantenendo le riserve espresse particolarmente per l'utilizzazione dell'attivo della cassa assegni familiari per fini non istituzionali, e confermando le attese della sua parte per la sollecita attuazione della riforma delle pensioni; Borra, che preannuncia il voto favorevole del gruppo democristiano, sottolineando gli aspetti positivi del provvedimento con particolare

riguardo all'intervento della Cassa integrazione guadagni; Servadei che preannuncia il voto favorevole del gruppo socialista, sollecitando l'attuazione degli impegni in materia di riforma di attuazione; Roberti, che preannuncia il voto contrario del gruppo del movimento sociale, ritenendo il disegno di legge anticostituzionale e peggiorativo rispetto all'accordo interconfederale dello scorso aprile.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 del disegno di legge, che viene successivamente votato a scrutinio segreto ed approvato. Il Presidente Zanibelli dichiara assorbita dal disegno di legge la proposta di legge Alesi n. 958, mentre rimane all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge Roberti e Cruciani n. 1096.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro » Relatore: Russo Spena (1086);

BRANDI e QUARANTA: « Ordinamento della professione di consulente del lavoro » (691);

CERAVOLO ed altri: « Deroga alle disposizioni sulla tenuta dei registri di lavoro per quanto riguarda le piccole e medie aziende » (208);

LUCCHESI: « Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro, e alle disposizioni sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza » (579);

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Tenuta dei documenti assicurativi e di lavoro e adempimenti contributivi per conto degli iscritti alle Associazioni sindacali che raggruppano artigiani o piccoli imprenditori » (875);

AVERARDI: « Deroga alla norma di cui all'articolo 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1959, n. 921, relativa ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale » (1017);

MAZZONI ed altri: « Deroga al disposto dell'articolo 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, relativa ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale » (1202).

Il Relatore Russo Spena, illustra i lavori compiuti dal Comitato ristretto composto anche dai deputati Bianchi Fortunato, Mazzoni, Di Mauro Luigi, Brandi, Armaroli, Cruciani, Pucci Emilio, Lucchesi, esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge con emendamenti proposti dal

Comitato medesimo, anche se tale testo non appaga tutte le aspirazioni della categoria dei consulenti del lavoro. In particolare sottolinea che il mancato accoglimento del concetto di professionalità non intacca quello che è un fatto oggettivo della categoria.

I deputati Cruciani e Mazzoni si dichiarano favorevoli all'approvazione del disegno di legge, riservandosi di presentare alcuni emendamenti.

Il deputato Brandi dichiara di non condividere l'impostazione del disegno di legge, che non accoglie il principio della professionalità dell'attività di consulente del lavoro e priva l'Albo dei consulenti di contenuto proprio e di autonomia organizzativa.

Il deputato Martini Maria Eletta interviene a favore di una regolarizzazione, in via transitoria, della posizione di alcuni praticanti l'attività di consulenza di lavoro, sprovvisi di alcuni dei requisiti richiesti dall'Albo.

La Commissione passa quindi alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 1454, scelto come testo base, che sono approvati con gli emendamenti proposti dal Comitato ristretto, mentre non sono accolti i nuovi emendamenti proposti dai deputati Mazzoni, Sullotto, Venturoli e Cruciani.

Risultano modificati: l'articolo 1, con l'aggiunta di un comma per la tenuta dei documenti aziendali da parte delle Associazioni delle imprese artigianali e delle piccole imprese; gli articoli 3, 4 e 5, con l'inserimento di alcune disposizioni in materia di incompatibilità e di obblighi, l'articolo 6 con l'introduzione del parere dei Consigli provinciali dell'Albo in materia di revoca e di incompatibilità; gli articoli 14, 19, 21, 22, 23 e 24 circa la composizione e le attribuzioni dei Consigli provinciali e del Consiglio nazionale dell'Albo, e l'articolo 25 riguardo ai termini per la prima elezione dei suddetti Consigli.

Sono infine approvati l'articolo aggiuntivo, 21-*bis* per l'istituzione di un Collegio dei revisori presso il Consiglio nazionale e l'articolo aggiuntivo 26-*bis*, per consentire, in via transitoria, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale di consulente del lavoro ai praticanti in possesso di alcuni requisiti normalmente richiesti.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge n. 1086.

Il Presidente Zanibelli dichiara assorbite le proposte di legge nn. 691, 208, 579, 865, 1017 e 1202.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1964, ORE 12,05. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.*

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori AMIGONI ed altri: « Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1228).

Su richiesta del Relatore Bianchi Fortunato, la Commissione delibera alla unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

ZOBOLI ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847);

AMATUCCI ed altri: « Norme relative alle controversie di lavoro » (1057);

BUTTÈ ed altri: « Trattazione extra giudiziale delle controversie di lavoro » (1377);

STORTI ed altri: « Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro » (1432);

(*Parere alla IV Commissione*).

Su proposta del Presidente Zanibelli la Commissione delibera alla unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione di competenza delle suddette proposte di legge alle Commissioni riunite Lavoro e Giustizia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1964, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Graziosi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori ZELIOLI LANZINI e LORENZI: « Estensione ai sanitari degli ospedali psichiatrici delle disposizioni della legge 24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento a riposo » (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1389) (*Parere della II Commissione*).

Il Relatore Cappello illustra ampiamente la proposta di legge, che estende ai sanitari degli ospedali psichiatrici — assunti in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie — il diritto, già riconosciuto ad altre categorie similari, di essere collocati a riposo quando,

oltre ai 65 anni di età, abbiano maturato anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato. Dopo aver ricordato che ragioni di equità hanno suggerito la presentazione del progetto di legge in esame, conclude dichiarandosi favorevole alla sua approvazione.

Il deputato Scarpa, premesso che i parlamentari della sua parte politica si sono sempre dichiarati contrari alla elevazione del limite di età per il collocamento a riposo dei sanitari in genere, riconosce tuttavia che motivi di giustizia e di equità suggeriscono la estensione ai sanitari degli ospedali psichiatrici delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, le quali prevedono il collocamento a riposo al 70° anno di età dei direttori sanitari e dei primari attualmente in servizio. Propone pertanto la sostituzione dell'articolo unico con il seguente: « Le norme di cui all'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 sono estese ai sanitari degli ospedali psichiatrici ».

Il deputato Barberi fa presente che la legge 24 luglio 1954, n. 596 già di per se stessa è applicabile ai sanitari degli ospedali psichiatrici dipendenti dalle Amministrazioni provinciali; la proposta di legge in discussione è diretta a colmare le lacune esistenti nei confronti dei sanitari degli ospedali psichiatrici dipendenti da altri enti, quali consorzi, opere pie, ecc. Concorda con il merito della proposta avanzata dal deputato Scarpa, ma ritiene che questa andrebbe concretata in una apposita iniziativa legislativa e non inserita nel provvedimento in esame.

Il deputato Sorgi propone di accantonare la questione sollevata con l'emendamento Scarpa, al fine di un esame approfondito delle conseguenze implicate dalla proposta di modifica.

Il deputato Usvardi concorda sulla necessità di equiparare gli ospedali psichiatrici agli ospedali civili in genere.

Il deputato Romano si dichiara favorevole ad un rinvio del problema, al fine di considerarlo nel quadro della preannunciata riforma ospedaliera generale, la quale dovrà tener

conto anche delle nuove concezioni riguardanti le malattie mentali e gli ospedali psichiatrici.

Dopo un intervento del Presidente De Maria, il quale ribadisce che il problema in discussione è di ordine diverso da quello sollevato dal deputato Scarpa attraverso l'emendamento da lui proposto, e del Sottosegretario Graziosi, il quale si dichiara favorevole ad un rinvio della discussione per un approfondimento della questione circa l'applicabilità dell'articolo 6 della legge n. 336 del 1964 ai sanitari degli ospedali psichiatrici, la Commissione, accogliendo la proposta avanzata dal deputato Sorgi, delibera di rinviare l'ulteriore esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1964, ORE 10,35. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Graziosi.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARIA e DE PASCALIS: « Modifica degli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernenti gli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma (1308) (*Parere della II Commissione*).

Su proposta del Relatore Usvardi, la Commissione delibera, alla unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera che la proposta di legge le venga deferita in sede legislativa.

In fine di seduta il deputato Alboni invita il Sottosegretario Graziosi a voler prospettare al Ministro Mancini la situazione precaria in cui si trova attualmente l'Opera nazionale maternità e infanzia e sollecita la presentazione al Parlamento del preannunciato disegno di legge sulla riforma dell'Ente.

Dopo interventi dei deputati Barberi, Lattanzio, Capua, Zanti Tondi Carmen e Scarpa e del Presidente De Maria, il Sottosegretario Graziosi assicura la Commissione che informerà il Ministro Mancini delle richieste avanzate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(IX Lavori pubblici e X Trasporti)

Venerdì 19 giugno, ore 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge:

Senatori VERONESE ed altri: Proroga al 1° luglio 1969 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 392, recante norme sulla circolazione stradale (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1255);

BIMA: Proroga dei termini di cui al 6° comma dell'articolo 146 del Codice della strada (970);

— Relatori: Carra, *per la IX Commissione*; Amodio, *per la X Commissione* — (*Parere della IV Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni Statali)

Venerdì 19 giugno, ore 9,30.

I Sottocommissione.

Parere sul disegno di legge:

Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1390) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Lezzi.

Parere sulle proposte di legge:

DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (89) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Pedini.

GAGLIARDI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici (289) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

CONCI ELISABETTA ed altri: Disposizioni concernenti le assistenti sanitarie visitatrici provinciali assunte anteriormente al 31 dicembre 1944 (573) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia;

CENGARLE ed altri: Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con

modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato (608) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia;

MANCINI ANTONIO: Istituzione in Pescara di un Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca (869) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Lezzi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 19 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri: Immissione in ruolo degli insegnanti stabili e degli insegnanti tecnico pratici di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 (310) — Relatore: Franceschini;

ROMANATO ed altri: Modifiche alla legge 28 luglio 1961, n. 831, recante norme sul personale direttivo e docente della scuola (317) — Relatore: Franceschini — (*Parere della V Commissione*);

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Norme integrative dell'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, in favore del personale insegnante dei Conservatori di musica (944) — Relatore: Berté.

Esame delle proposte di legge:

DE CAPUA ed altri: Concorsi speciali riservati ad alcune categorie di insegnanti elementari non di ruolo (7) — Relatore: Buzzi;

SAVIO EMANUELA ed altri: Attribuzione di posti di insegnante elementare agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale n. 2250/48 del 31 luglio 1961 (22) — Relatore: Romanato;

FABBRI FRANCESCO ed altri: Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed alla assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (426) — Relatore: Rampa;

QUARANTA e CARIGLIA: Immissione in ruolo degli idonei ed approvati al concorso magistrale bandito con decreto ministeriale 31 luglio 1961, n. 2250/48 (768) — Relatore: Rampa.